

Rep. n.

COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO
PROVINCIA DI SALERNO
CONTRATTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE,
ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE

L'anno duemiladiotto del mese di il giornoin MERCATO S. SEVERINO, presso la Residenza Municipale in Piazza Ettore Imperio n. 6,

TRA

Il Comune di Mercato S. Severino rappresentato dal Responsabile della 6^ Area, Ing. Gianluca Fimiani, ai sensi di quanto disposto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal vigente statuto comunale,

E

Il Sig., nato a , il e residente per la carica in , Via, n. , legale rappresentante della con sede in via, – C.F. e P.IVA n., il quale interviene nel presente atto _____.

Premesso

- Che la gestione in economia dei servizi cimiteriali presenta, per la specificità delle attività correlate, delle oggettive difficoltà di carattere organizzativo connesse al numero ridotto delle unità lavorative che relazionate alla struttura comunale non consentono l'effettività di tutte le prestazioni da parte del personale comunale;
- che pertanto, con Determina n. _____, si è stabilito di esternalizzare, temporaneamente, i seguenti servizi cimiteriali:
 1. Tumulazione
 2. Estumulazione
 3. Inumazione
 4. Esumazione
 5. Traslazione di feretro o di resti mortali
 6. Apertura e chiusura lapide al di fuori di operazioni di estumulazione
 7. Raccolta e conferimento resti provenienti dalle operazioni di cui sopra in idoneo centro di raccolta all'interno del Cimitero Comunale da tenere in perfetto stato di efficienza dalla stessa ditta appaltatrice del presente servizio;
- che con Determina n. del l'attività de quo è stata affidata alla Ditta di per un periodo di _____ mesi avendo offerto un ribasso pari al % sui prezzi a base di gara;
- che la Ditta si è dichiarata disponibile alla gestione dei servizi cimiteriali con le modalità di cui all'allegato Capitolato Speciale d'Appalto e alle condizioni economiche desunte dall'offerta economica presentata in sede di gara;

Ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Comune di MERCATO S. SEVERINO affida a ditta esterna la gestione dei servizi cimiteriali, meglio individuati nell'allegato "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO" al presente atto.

L'affidamento del servizio obbliga la Ditta appaltatrice a provvedervi con propri mezzi ed a proprio rischio, applicando le normative di polizia mortuaria vigenti (D.P.R. n. 285/90 e Regolamento Comunale dei servizi funebri e cimiteriali).

Art. 2 – OGGETTO E LIMITI DELL'APPALTO

Il servizio affidato col la presente contratto ha per oggetto il complesso delle operazioni cimiteriali presso il cimitero comunale le tumulazioni e le inumazioni, esumazioni, estumulazioni e le traslazioni, e qualsiasi altra operazione che è dettagliatamente descritta nell'allegato "Capitolato Speciale d'Appalto" al presente atto che per quanto riguarda i tipi e le quantità di servizi costituisce la scelta opzionale del Comune.

Il servizio sarà attivato a partire dalla data di firma del contratto.

ART. 3 - CORRISPETTIVI DELLA GESTIONE

La Ditta, per le prestazioni previste dal presente contratto, avrà diritto a un compenso determinato dalle somme riscosse per ciascuna operazione effettuata all'interno del Cimitero, secondo le tariffe di cui alla tabella 1 del Capitolato Speciale d'appalto, ridotte della percentuale di ribasso offerta in sede di gara pari a %.

Dette tariffe sono comprensive di tutti gli oneri.

Art. 4 - DURATA DELLA GESTIONE

La gestione viene affidata per la durata di mesi 6 (SEI) con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto. Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in ogni momento, al riscatto del servizio dandone comunicazione alla Ditta affidataria con preavviso di almeno tre mesi. Qualora il gestore non intenda proseguire nella gestione del servizio oltre la scadenza del termine di durata convenuto, deve darne avviso al Comune almeno sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5 - SPESE E ONERI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA

Sono a carico della Ditta, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune, i seguenti oneri:

- svolgere ogni operazione nel rispetto scrupoloso del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/90 e dei Regolamenti comunali ed eseguire le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale;
- informare tempestivamente l'Amministrazione comunale di qualunque fatto che ne renda opportuno o necessario l'intervento e sottoporsi al controllo dei suoi organi per la verifica dell'osservanza delle norme e dei patti contrattuali;
- servirsi di personale idoneo, sia per qualità morali, sia per rispettoso contegno che il luogo e le funzioni richiedono. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di pretendere la sostituzione del personale che si fosse reso responsabile di condotta irrispettosa nei confronti del pubblico o verso persone preposte ad altre mansioni;

- tutte le spese e gli oneri relativi l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale necessario al servizio;
- l'osservanza di tutte le norme derivanti da leggi, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni obbligatorie, prevenzione degli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l'osservanza degli obblighi in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro gli incendi, i furti e i danni alle persone o cose;
- tutte le spese e gli oneri relativi alla dotazione, gestione, deposito e manutenzione dei beni e mezzi necessari a svolgere i servizi oggetto dell'affidamento;
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le spese e gli oneri dipendenti dall'esecuzione del servizio, anche se di natura accessoria rispetto l'oggetto principale della convenzione.

Art. 6 - LOCALI AD USO RECAPITO E MAGAZZINO

Il Comune di MERCATO S. SEVERINO si obbliga a mettere a disposizione della Ditta affidataria un idoneo locale da destinarsi a recapito e magazzino presso il cimitero di MERCATO S. SEVERINO, nonché un'area recintata all'interno del Cimitero dove conferire i resti provenienti dalle operazioni affidate, all'interno di idonei contenitori che saranno forniti da altra ditta. Al gestore spetta l'obbligo della decorosa tenuta dei locali e della loro pulizia, nonché la relativa manutenzione ordinaria.

Art. 7 - SVILUPPO AREE CIMITERIALI

In relazione agli eventuali ampliamenti che potranno subire i cimiteri comunali nei prossimi anni, quali nuovi reparti e nuovi complessi di loculi, cellette - ossario, fosse di inumazione e cappelle gentilizie, il gestore si assume l'onere di estendere immediatamente la gestione dei servizi cimiteriali anche alle nuove zone.

Art.8 - MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

L'importo dei diritti spettanti alla Ditta affidataria per le operazioni cimiteriali e ogni altra prestazione posta a carico dei privati richiedenti il servizio, verrà versato dal Comune, previa riscossione dai privati richiedenti il servizio, alla Ditta affidataria con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'appalto.

L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere, qualora ne sussista la necessità, qualsiasi tipo di prestazione attinente l'oggetto del presente atto, assumendone direttamente i relativi costi.

In nessun caso la Ditta affidataria può stabilire o determinare, per i servizi oggetto dell'affidamento, tariffe diverse da quelle determinate dall'Amministrazione comunale.

ART. 9 - ATTREZZI E MACCHINE

La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare per il servizio affidato deve essere fatta dalla Ditta affidataria tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto alla struttura del cimitero, la

cui manutenzione è carico del Comune. In particolare le attrezzature devono essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti gli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle normative di sicurezza vigenti, con l'obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.

La Ditta affidataria potrà utilizzare le attrezzature di proprietà comunale (carrelli elevatori, scale, porta feretri, ecc.), necessarie a garantirne il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal fine è esclusa qualsiasi eventuale azione di rivalsa nei confronti del Comune.

La Ditta affidataria si obbliga, altresì, a garantire che i trasporti al centro di raccolta e stoccaggio dei rifiuti cimiteriali, posto all'interno del Cimitero Comunale, dovranno avvenire con mezzi e modalità idonee ad assicurare il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia., con oneri a carico del Comune inerente la sola fornitura dei contenitori di imballaggio e il loro trasporto e conferimento dal centro di raccolta comunale ad idoneo Centro autorizzato.

ART. 10 - SCIOPERI

Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, il concessionario si obbliga a fornire le prestazioni oggetto del presente contratto in ogni caso, anche in ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente.

In tali ipotesi i servizi dovranno essere garantiti nei limiti di legge, secondo le modalità concordate con il Comune.

ART. 11 - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE VERSO TERZI

La Ditta risponde in proprio di qualsiasi danno arrecato a persone o cose causato nell'espletamento dei servizi affidati.

A garanzia di quanto sopra, la stessa ha presentato polizza fidejussoria n. _____ del _____, assumendo a proprio carico la relativa spesa per danni a persone e cose di proprietà dell'Amministrazione comunale e/o di privati.

Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione comunale, prima della sottoscrizione del contratto ed il massimale non dovrà essere inferiore a €1.000.000,00.

Art. 12 - PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONI DEL CONTRATTO

L'inadempimento, anche parziale, agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, alle disposizioni normative vigenti in materia e alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione comunale, comporteranno l'applicazione di una penale variabile, a discrezione dell'Amministrazione in relazione alla gravità dell'inadempimento, da un minimo di €250,00 ad un massimo di €1.000,00, per ogni addebito contestato.

L'applicazione della penale è di volta in volta disposta con provvedimento motivato dell'Amministrazione, previo contraddittorio con il gestore, e dovranno essere versate presso la tesoreria comunale entro 30 giorni dalla comunicazione al concessionario.

Qualora il servizio non proceda regolarmente per cause imputabili al gestore, ovvero questi non osservi per negligenza o incapacità i patti contrattuali o le disposizioni normative vigenti in materia, il Comune potrà diffidare il gestore stesso a mezzo di lettera raccomandata a provvedere alla regolarizzazione del servizio o all'adempimento degli obblighi, assegnandogli un congruo termine.

Scaduto detto termine senza che il gestore abbia ottemperato alle ingiunzioni intimategli, l'Amministrazione comunale è in facoltà di eseguire d'ufficio, a spese del gestore, quanto necessario per la regolarità del servizio.

Nel caso in cui gli inadempimenti si ripetessero con tale frequenza da compromettere il buon andamento del servizio, l'Amministrazione ha diritto di procedere alla rescissione della convenzione, incamerando l'intera cauzione, senza alcun diritto del gestore di pretendere indennizzi a qualsiasi titolo o ragione, fatto salvo, in ogni caso, la facoltà per il Comune di procedere all'azione per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di procedere direttamente alla rescissione del contratto, qualora si verificasse uno dei seguenti casi:

- a) mancato reintegro dell'ammontare della cauzione a seguito dei prelievi fatti dal comune;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione anche di uno solo dei servizi previsti dalla presente convenzione;
- c) discriminazione degli utenti che richiedono l'erogazione di uno dei servizi previsti nel presente atto;
- d) l'impiego di personale non qualitativamente idoneo a garantire un accettabile livello dei servizi;
- e) esercizio di attività commerciale all'interno dei cimiteri.

Nel caso di rescissione della convenzione il Comune si riserva la facoltà di utilizzare, in tutto o in parte, le attrezzature e il relativo materiale utilizzato dal gestore per l'esplicazione del servizio e di avvalersene per la continuazione del servizio, direttamente o tramite terzi, fino alla scadenza della convenzione o, quantomeno, fino al nuovo conferimento della gestione del servizio.

ART. 13 - FORME DI CONTROLLO

Fermo restando l'autonomia organizzativa in ordine alle modalità di gestione del servizio da parte del concessionario, quest'ultimo semestralmente dovrà inviare al competente servizio comunale, se richiesta, una relazione dove vengono descritte le opere realizzate, gli interventi effettuati, i macchinari, le attrezzature e i mezzi tecnici utilizzati nell'esecuzione del servizio.

ART.14 - ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

Oltre a tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione, la Ditta riconosce di essere a conoscenza di ogni atto o provvedimento citato e si obbliga ad osservarli scrupolosamente; dichiara inoltre di essere a conoscenza dello stato dei luoghi, dei fabbricati e dei terreni, compreso le adiacenze, dove dovranno essere eseguiti i servizi e le attività e di avere considerato tutte le circostanze o condizioni generali e/o particolari di intervento e ogni altro fattore che avrebbe potuto influire sulla formulazione della proposta.

Inoltre la Ditta si obbliga ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero comunque interessati dalla esecuzione dei lavori, provvedendo a realizzare i passaggi e le passerelle necessari.

ART.15 - CAUZIONE - CONTROVERSIE

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'affidatario del servizio, ha prestato, nelle forme di legge, a favore del Comune una garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. pari al % del valore contrattuale offerto in gara , mediante polizza n. del .

Alla restituzione di detta cauzione l'Amministrazione comunale provvederà nei modi di legge entro tre mesi dalla scadenza del contratto, sempre che il gestore abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti.

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra Amministrazione e gestore in ordine alle modalità di espletamento del servizio e all'interpretazione della convenzione, qualora non sia possibile addivenire ad una soluzione bonaria, verranno devolute ad una commissione arbitrale

formata da tre membri uno di nomina del Comune, uno di nomina della ditta affidataria e da un terzo, che assume le funzioni di presidente, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore.

ART.16 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' tassativamente vietata qualsiasi forma, totale o parziale, del presente contratto senza il preventivo assenso del Comune.

ART. 17 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.Lgs 131/1986.

ART.18 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

ART.19- DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, la Ditta dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede Municipale di Mercato S. Severino.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO

Ing. Gianluca Fimiani

p. la ditta appaltatrice